

FAQ – APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018

Con riferimento all’obbligo di redazione della relazione sulle reti distributive prevista attualmente dall’art. 46 del Regolamento IVASS n. 40/2018, nelle more dell’adozione definitiva del provvedimento di modifica del menzionato regolamento ad opera del Documento di consultazione n. 2/2019, le imprese - incluse quelle europee operanti in Italia in regime di stabilimento o LPS - sono tenute ad applicare la disciplina del regolamento n. 40 vigente, ovvero quella previgente prevista dal regolamento ISVAP n. 5/2006?

La disposizione transitoria prevista dal Regolamento n. 40 (art. 104, comma 2) è applicabile solo per l’esercizio 2018 e l’art. 46 del medesimo regolamento è direttamente applicabile anche in assenza del provvedimento IVASS, che definirà specifici contenuti, nonché modalità e tempi di invio della relazione.

Pertanto, per l’anno 2019, le imprese dovranno richiedere la validazione della relazione da parte della funzione di *compliance* come previsto dall’art. 46 del Regolamento n. 40, fatta salva la possibilità, in casi eccezionali, di richiedere la validazione da parte della funzione di revisione interna, fornendo adeguata motivazione a supporto.